



Ordinanza concernente l'incorporazione degli operai comunali delle squadre esterne nel Corpo Pompieri Capriasca (versione ottobre 2021)

Il Municipio di Capriasca,

richiamati:

- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e il relativo Regolamento di applicazione (RALOC) del 30 giugno 1987;
- il Regolamento Organico dei Dipendenti del Comune di Capriasca;
- la Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996 e il relativo Regolamento di applicazione del 7 aprile 1998;
- il Regolamento del Corpo Pompieri Capriasca,

d e c r e t a:

Art. 1 Oggetto

La presente Ordinanza disciplina le regole d'ingaggio degli Operai comunali astretti al servizio nel Corpo Pompieri Capriasca; ne definisce l'effettivo e garantisce l'operatività del servizio in base alle disposizioni previste dal Concetto della Coordinazione Svizzera dei Pompieri (CSP) del 2015.

Art. 2 Effettivo e durata del servizio

¹L'effettivo previsto è di 10 militi al minimo.

²La durata del servizio è di 14 anni; fatta eccezione quanto stabilito all'art. 7 cpv. 4.

Art. 3 Orari di copertura, tempo di lavoro e servizio di picchetto

¹Durante la settimana lavorativa, dal lunedì al venerdì, gli operai delle squadre esterne devono garantire l'intervento dalle ore 06:30 alle 17:00, pausa di mezzogiorno inclusa.

²Gli interventi e le attività pompieristiche durante tali giorni e orari di copertura, sono considerati tempo di lavoro.

³Le manovre si svolgono al di fuori del tempo di lavoro di cui al punto 1, generalmente la domenica o la sera durante la settimana lavorativa.

⁴Al fine di garantire la partenza rapida e minima durante gli orari di copertura è prevista l'organizzazione di un servizio di picchetto. I responsabili dei servizi esterni in collaborazione con il Comando del Corpo Pompieri Capriasca, devono organizzarsi al fine di garantire il funzionamento del servizio di picchetto.

Art. 4 Priorità d'ingaggio

Fatti salvi l'effettivo e gli orari di copertura definiti dagli articoli 2 e 3, il Comando del Corpo Pompieri Capriasca e i responsabili dei servizi esterni si accorderanno per definire le priorità di ingaggio degli operai nel corpo, tenuto conto della necessità di garantire la funzionalità del Corpo pompieristico e quella dei servizi comunali.

Art. 5 Indennità

¹I militi ricevono l'indennità annuale fissa in base al Regolamento del Corpo Pompieri Capriasca.

²Le indennità per le manovre sono riversate al Comune di Capriasca, mentre le ore impiegate possono essere recuperate dal milite durante le ore lavorative quale operaio o indennizzate finanziariamente, con il riconoscimento del supplemento di fr. 5.00/h festivi e/o fr. 6.00/h notturni previsti dal ROD per il personale non impiegato negli orari d'ufficio per i quali è previsto nel mansionario o da altre disposizioni comunali il lavoro in turni notturni o festivi.

³Le indennità per gli interventi svolti nei giorni e negli orari di cui all'art. 3 cpv. 1 sono riversate al Comune di Capriasca.

⁴Le indennità per gli interventi svolti al di fuori degli orari di cui all'art. 3 cpv. 1 sono versati al milite impiegato.



⁵Per il servizio di picchetto di cui all'art. 3 cpv. 4 i militi ricevono un indennizzo annuo forfettario di fr. 1'000.00.

Art. 6 Manovre e congedi

¹La frequenza alle manovre è obbligatoria, il milite può chiedere per giustificati motivi un eventuale congedo puntuale, che sarà valutato ed eventualmente concesso dal Comando del Corpo Pompieri.

²In caso di disaccordo subentra l'arbitrato del Segretario comunale.

Art. 7 Età ed esoneri

¹Sono astretti all'incorporazione tutti gli operai delle squadre esterne, dal 18.mo al 60.mo anno d'età.

²In ogni momento l'operaio incorporato che può dimostrare motivi di salute in contrasto con il ruolo di pompiere, ha facoltà di richiedere al Municipio l'esonero dall'incorporazione nel Corpo Pompieri Capriasca. Il Municipio sentito il Comando del Corpo Pompieri Capriasca e il Segretario comunale in qualità di capo del personale, accorderà l'eventuale esonero.

³In ogni momento il Municipio può esonerare un milite per esigenze di servizio legate all'attività comunale.

⁴Il Municipio, d'accordo con il Comando del Corpo Pompieri Capriasca, ad ogni mutamento dell'organico degli operai aggiorna la situazione degli effettivi del corpo e se del caso comunica all'operaio con 10 anni di servizio attivi presso il corpo e più anziano per età, che ha la facoltà di rinunciare al servizio, fermo restando che l'effettivo di 10 pompieri sia garantito.

Art. 8 Militi volontari

In ogni momento il Comando del Corpo Pompieri Capriasca, in accordo con il milite, può considerare l'incorporazione in qualità di milite volontario, come da regolamento del Corpo Pompieri Capriasca. L'incorporazione a titolo di volontario avviene mediante la compilazione di un apposito formulario di autocertificazione fornito dal Comando del Corpo Pompieri.

Art. 9 Doveri di servizio

Durante l'assolvimento dei compiti pompieristici si applicano gli articoli del Regolamento Organico dei Dipendenti relativi al rispetto dei Doveri del Dipendente.

Art. 10 Qualifiche

Il Comando provvederà ad allestire un breve rapporto di qualifica annuale che trasmetterà ai responsabili dei servizi esterni comunali i quali lo discuteranno e integreranno nella qualifica annuale prevista dal Regolamento Organico dei Dipendenti.

Art. 11 Entrata in vigore

¹La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall'art. 192 LOC.

²Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti della LOC.

Per il Municipio

Andrea Pellegrinelli, **Sindaco**

Davide Conca, **Segretario**

Approvata con risoluzione municipale n° 1611 del 22 novembre 2021.

La presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 20 maggio al 21 giugno, riservata la crescita in giudicato della risoluzione n° 4 del Consiglio comunale del 26 aprile 2022.